



COMUNE di TAGGIA

Provincia di Imperia

DETERMINAZIONE U.O.2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

N. 174 REG GENERALE DEL 20/02/2018
N. 11 REG SERVIZIO DEL 20/02/2018

OGGETTO:

SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE BAGNI "RUFFINI" E "COMUNALI"--
DETERMINAZIONI IN MERITO.

IL RESPONSABILE DELL' U.O.

PREMESSO CHE il Comune di Taggia, giusta determinazione del *Responsabile U.O. Tutela e valorizzazione del territorio* 24/473 del 2 maggio 2017, sulla base delle indicazioni programmatiche impartite dalla Giunta comunale, ha avviato la procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento in concessione delle spiagge libere attrezzate denominate "Bagni Ruffini" (lotto A) e "Bagni comunali" (Lotto B);

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, *il Responsabile dell'U.O. Tutela e valorizzazione* del territorio, giusta determinazione N. 659 del 13 Giugno 2017, ha provveduto alla formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva dei due lotti di gara (Lotto A e Lotto B) rispettivamente alla Società "Alni Srl" ("Bagni Ruffini") e alla ditta Oreglia Anna ("Bagni Comunali");
- il provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva dei due lotti di gara è stato oggetto di specifiche impugnative giurisdizionali nanti il TAR Liguria, riguardanti il solo lotto "A" ("Bagni Ruffini"), proposte dai partecipanti "Rosada Marco", "Verdemare Snc" e, incidentalmente, anche dalla Società aggiudicataria "Alni";

PRECISATO CHE:

- Il TAR Liguria (dopo aver negato la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato), con sentenza N. 479/2017 del 24 Novembre 2017, pubblicata il 22 Dicembre 2017, pur dichiarando improcedibile il ricorso presentato dal Sig. Rosada Marco ha viceversa accolto il ricorso proposto alla Società "Verdemare Snc" annullando gli atti impugnati fra cui il provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva;
- Nel dispositivo della suddetta pronuncia, il TAR Liguria ha "*ordinato che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa*";

RITENUTO pertanto opportuno, pur con la doverosa precisazione che ad oggi le parti contendenti non hanno promosso alcuna azione esecutiva, né hanno provveduto all'impugnazione della sentenza, ancorché ancora in termini, ottemperare alla decisione assunta dal TAR Liguria anche in funzione degli interessi pubblici oggetto della contesa;

ATTESO CHE:

- Il procedimento giudiziale di cui sopra ha riguardato il solo lotto “A” (“Bagni Ruffini”) e che pertanto, in funzione del principio della suddivisione delle procedure, in caso di gare composte da più lotti si assiste ad una pluralità di procedura comparative (TAR Lazio Sentenza N. 12461 del 13 Dicembre 2016 – TAR Lazio Sezione II quater Sentenza N. 708 del 16 Gennaio 2017);
- Sulla base del Codice del processo amministrativo e precisamente del disposto di cui all’articolo 34, in caso di accoglimento dei ricorsi, il Giudice procede all’annullamento degli atti “nei limiti della domanda” (principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato);
- Nel caso di specie i ricorsi si sono concentrati unicamente sul lotto “A” della procedura di gara (“Bagni Ruffini”) e che pertanto il lotto “B” (“Bagni comunali”) deve intendersi ormai non più oggetto di disputa e pertanto definitivamente aggiudicato alla Società “Bagni comunali” in virtù degli atti a suo tempo adottati;

EVIDENZIATO che i termini per proporre ricorso, avverso gli atti amministrativi che hanno disposto la graduatoria in relazione al lotto “B”, sono ampiamente spirati e che l’aggiudicataria, ditta Oreglia Anna non risulta né convenuta nel procedimento avviato dai ricorrenti né controinteressata in quanto aggiudicataria di un lotto di gara distinto e non contestato da alcuna parte;

ACCERTATO, pertanto, che lo scrivente ufficio, sulla base delle valutazioni sopra effettuate, si trova nell’obbligo di ottemperare al dispositivo della sentenza del TAR Liguria nella parte relativa al lotto “A” (Bagni Ruffini”) procedendo all’indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica che tenga in debita considerazione le motivazioni contenute nella sentenza stessa;

PRESO ATTO CHE:

- il presente provvedimento non comporta oneri diretti e/o indiretti a carico del bilancio comunale e che pertanto non si rende necessario acquisire il parere del Responsabile del servizio finanziario;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si rilascia al contempo il parere favorevole di regolarità tecnica a norma dell’articolo 147 bis del Decreto legislativo 267/2000 e del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni;

VISTO il Decreto legislativo N.267/2000 recante il TUEL;

VISTO il Decreto Sindacale N. 41 del 27/12/2017 di attribuzione al sottoscritto delle competenze e delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 107 del Decreto legislativo N. 267/2000 e ritenuta quindi sussistente la propria legittimazione in ordine all’adozione del presente provvedimento;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo del quale costituisce specifica motivazione;

DI DARE ATTO, in via meramente ricognitiva, dell’intervenuta aggiudicazione definitiva a suo tempo disposta dallo scrivente Ufficio a favore della ditta “Bagni Comunali” di Oreglia Anna Regina per i Bagni Comunali corrente in Taggia Via Lungomare C.F:RGLNRG49C55I138M – P.IVA : 00964870083 ;

DI DARE ALTRESI’ ATTO che l’ufficio scrivente ha proceduto, con esito positivo, alla verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal Decreto legislativo N. 50/2016 in capo alla Ditta agni Comunali di Oreglia Anna Regina , per cui risulta tecnicamente possibile procedere alla stipula del relativo contratto di concessione oltre che all’espletamento degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente;

DI PROCEDERE, in ottemperanza alle indicazioni impartite dall'Amministrazione comunale e alle disposizioni previste dalla Sentenza del TAR Liguria N. 479/2017, all'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento in concessione del servizio di gestione della spiaggia libera attrezzata "Bagni Ruffini" per il periodo 2018-2020;

DI PRECISARE CHE:

- Con la sottoscrizione del presente provvedimento si rilascia al contempo il prescritto parere di regolarità tecnica a norma dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo N. 267/2000;
- Il presente atto, non comportando oneri a carico del bilancio comunale, non richiede l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario;
- Con successivo provvedimento a firma del sottoscritto si procederà alla liquidazione delle spese di lite (Euro 4.000,00 oltre Iva e CPA) a favore della Società "Verdemare";
- Copia della presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio comunale on line e nell'apposita sezione del sito internet dell'Ente www.taggia.it (Amministrazione trasparente);

DI EVIDENZIARE CHE, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.

Dott. Marco Peluso